



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

Nomina del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, quale Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018, recante "*Modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 33/2013*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Nello Musumeci è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale è stato conferito al Ministro senza portafoglio, sen. Nello Musumeci, l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, sen. Nello Musumeci, è stata conferita la delega di funzioni in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2025;

VISTO il comma 566 della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, della durata di ventiquattro mesi a partire dal 1° gennaio 2026, nei territori della regione Emilia-Romagna in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza da ultimo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

prorogato fino al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 649, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

VISTA la legge 18 marzo 2025, n. 40 recante "*Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità*";

VISTO il comma 566 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*", che prevede che "*Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 18 marzo 2025, n. 40, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122*";

VISTO in particolare l'art. 3 della legge 18 marzo 2025, n. 40 che prevede che "*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, successivamente alla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, è nominato un Commissario straordinario alla ricostruzione, che può essere individuato nel presidente della regione interessata o, in caso di evento calamitoso ultraregionale, nel presidente di una delle regioni interessate. In alternativa, con le medesime modalità previste dal primo periodo, il Commissario straordinario alla ricostruzione è individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione.*"

VISTO il citato comma 566 che prevede che "*Per le spese relative al funzionamento della struttura commissariale di cui al presente comma, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici, è autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui fino a 2 milioni di euro annui per spese di personale della struttura medesima. Agli oneri di cui al quarto periodo, pari a 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse del fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025*" appositamente finanziato.

VISTE le dichiarazioni rese dal Presidente Michele De Pascale, in ordine alla insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità di incarichi, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in ordine al possesso degli specifici requisiti soggettivi richiesti per il conferimento del citato incarico;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

ACQUISITA l'intesa della Regione Emilia-Romagna pervenuta in data 14 gennaio 2026, acquisita al protocollo n. MIN_MUSUMECI-0000062-A-14/01/2026;

RITENUTO di dover procedere alla nomina del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, quale Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 3 della citata legge 18 marzo 2025, n. 40;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 20 gennaio 2026;

DECRETA

Articolo 1

(Nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione)

1. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto, per la durata dello stato di ricostruzione e comunque non oltre il termine del mandato politico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 marzo 2025, n. 40, Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, in breve "*Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*".

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 può essere revocato con le medesime modalità previste per la nomina.

Articolo 2

(Compiti e funzioni)

1. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del presente decreto spettano i compiti e le funzioni indicate dall'articolo dell'articolo 3 della legge 18 marzo 2025, n. 40, ed ogni altra funzione o compito attribuitogli dalla medesima legge, nel rispetto dei limiti e delle modalità di esercizio in essa stabiliti.

2. Il Commissario straordinario svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

Articolo 3

(Compenso del Commissario straordinario alla ricostruzione)

1. Al Commissario straordinario, in ragione dell'incarico attribuito, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati a carico della finanza pubblica.

Articolo 4

(Contabilità speciale e oneri)

1. Ai sensi del comma 566 della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, la contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è trasferita al Commissario Straordinario nominato. Il Commissario straordinario subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Commissario delegato e, ai sensi dell'articolo 110 del Codice di procedura civile, in tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti o definiti con sentenza non definitiva e in tutti i rapporti comunque connessi.

2. Per lo svolgimento del presente incarico il Commissario straordinario si avvale della contabilità speciale a lui trasferita e sulla quale confluiranno le risorse del fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025, assegnate dal citato comma 566 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo.

22 GEN. 2026

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO 602/2026

Roma, 13.02.2026

IL REVISORE

Nello Musumeci